



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 54 Registro Deliberazioni

Data 26/09/2019

OGGETTO :

VARIANTI PARZIALI AL VIGENTE P.R.G. RELATIVE AL CONTROLLO DELL'URBANIZZAZIONE NELLE AREE IN CUI SONO PRESENTI STABILIMENTI A «RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI» (ART. 22, COMMA 7, D.LGS. N. 105/2015) ED ALL'ASSERVIMENTO DELLE AREE NECESSARIE PER L'EDIFICAZIONE NELLE ZONE PRODUTTIVE E PORTUALI – ACCETTAZIONE INTEGRALE DELLA PRESCRIZIONE INDICATA NELLA D.G.R. N. 480 DEL 14.06.2019.-

L'anno duemiladiciannove addì giovedì ventisei del mese di settembre alle ore 14:30, in Vado Ligure, nell'apposita sala consiliare previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risulta:

	NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1.	GIULIANO MONICA	Sindaco	X	
2.	GILARDI FABIO	Consigliere	X	
3.	OLIVERI MIRELLA	Consigliere	X	
4.	FALCO FABIO	Consigliere	X	
5.	DELLACASA SABRINA	Consigliere	X	
6.	ARAGNO ROBERTO	Consigliere	X	
7.	ODERDA ALESSANDRO	Consigliere	X	
8.	CIVELLI INNOCENTE	Consigliere	X	
9.	GRECO PATRIZIA	Consigliere	X	
10.	GUELFY FRANCA	Consigliere	X	
11.	SPINGARDI ELISA	Consigliere		X
12.	MURRU ANTONIO	Consigliere	X	
13.	BOVERO PIETRO	Consigliere	X	

Presenti: 12

Assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale ARALDO DR. PIERO

Il Presidente DELLACASA SABRINA assume la presidenza dell'adunanza, e constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

Si dà atto che l'Assessore esterno Sig. Ennio Rossi, risulta assente alla seduta.

Intervengono nella trattazione della presente pratica il Presidente, l'Assessore Falco, il Consigliere Guelfi ed il Consigliere Bovero, come da verbalizzazione integrale in atti conservata.

Si dà atto che la seduta viene resa informale dalle ore 16,27 alle ore 16,30 per consentire l'intervento del funzionario, Arch. Veronese Alessandro.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- CHE il Comune di Vado Ligure è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con D.P.G.R. n. 1988 del 15.09.1977 e successive modificazioni;
- CHE, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31.03.2017, sono state adottate le varianti parziali al P.R.G. vigente relative al controllo dell'urbanizzazione nelle aree in cui sono presenti stabilimenti a «rischio di incidenti rilevanti» (art. 22, comma 7, d.lgs. n. 105/2015) ed all'asservimento delle aree necessarie per l'edificazione nelle zone produttive e portuali;
- CHE tali varianti comportano, tra l'altro, l'introduzione di un nuovo articolo rubricato 25/quarter e di un'integrazione nell'art. 26, comma 26.1, delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.R.G. vigente;
- CHE, con nota prot. n. 19204 in data 21.09.2017, il sopra menzionato atto deliberativo è stato trasmesso alla Regione Liguria per l'approvazione di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) della L.R. n. 36/1997 e s.m.;
- CHE, con la nota prot. *PG/2019/92731* del 25.03.2019, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 6872 in data 26.03.2019, la Regione Liguria - Dipartimento territorio - Vice direzione generale urbanistica e pianificazione territoriale - Settore urbanistica:
 - ha comunicato che, con deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 14.03.2019, sono state approvate, nei termini e a condizione dell'accettazione della prescrizione ivi indicata, le varianti in oggetto;
 - ha trasmesso copia della citata deliberazione, precisando che tale provvedimento è condizionato alla osservanza della suddetta prescrizione, per cui lo stesso - a norma dell'art. 5 della L.R. 17.01.1980 n. 9 e s.m. - acquisterà efficacia soltanto a seguito della accettazione integrale della prescrizione stessa, da effettuarsi con deliberazione del Consiglio Comunale, e del conseguente adeguamento dei relativi atti;
 - nell'informare che della suddetta deliberazione e in corso la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione ed, in forma integrale, sul sito informatico regionale, ha fatto presente che il Comune dovrà espletare i successivi incombeni di pubblicità di sua competenza sia a norma dell'art. 10, comma 6, della L. 17.08.1942, n. 1150 e s.m. (mediante deposito degli atti della variante, ivi compresa la deliberazione di accettazione della prescrizione di cui sopra, nella Segreteria del Comune a libera visione del pubblico per tutto il periodo di validità del piano e divulgazione della notizia dell'avvenuto deposito nelle stesse forme di pubblicità seguite in fase di adozione) sia a

- norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 (mediante pubblicazione degli atti nel sito informatico comunale);
- ha segnalato che l'elaborato "*Testo degli articoli 25/quarter e 26*" contenuti nella "Relazione illustrativa", approvato con la sopra citata D.G.R. n. 203/2019 e da integrarsi con la sopra citata prescrizione, non viene trasmesso in quanto lo stesso è già in possesso del Comune;
 - per il necessario completamento della documentazione regionale, ha invitato l'Amministrazione comunale a trasmettere copia della suddetta deliberazione di accettazione delle prescrizioni con i relativi elaborati ed a comunicare alla Regione e, per conoscenza, alla Provincia l'avvenuto espletamento degli incombenzi di cui sopra;
 - CHE con la suddetta D.G.R. n. 203/2019, tenuto conto della situazione di frammistione fra diverse funzioni che caratterizza l'abitato di Vado Ligure, viene prescritto che l'art. 25/quarter sia integrato con l'inserimento di un comma del seguente tenore: "*10. Sugli edifici esistenti nelle aree di danno che ricadono all'esterno del perimetro degli stabilimenti a RIR sono esclusivamente consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria*";
 - CHE, con nota prot. n. 11595 del 16.05.2019, il Comune di Vado Ligure ha invitato la Regione Liguria a verificare se la prescrizione sopra citata possa essere riconsiderata ed eventualmente stralciata o modificata, evidenziando come:
 - la suddetta prescrizione risulti contraddittoria e non in linea con la *ratio* della variante adottata, in quanto le limitazioni del nuovo comma 10 si applicherebbero indiscriminatamente a tutti gli edifici esistenti, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso;
 - di conseguenza, tale disposizione impedirebbe anche l'insediamento di destinazioni d'uso consentite dal precedente comma 9 che, all'esterno del perimetro degli stabilimenti a RIR, non esclude tutte le possibilità di edificazione bensì soltanto quelle che possano determinare un aggravio del rischio (es. strutture ricettive o di intrattenimento, attività commerciali di vendita al dettaglio o di ristorazione, edifici pubblici, residenze, ecc.);
 - la prescrizione appaia, inoltre, eccessivamente restrittiva perché non consentirebbe, ad esempio, interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, senza aumento di volume e superficie utile, per il loro adeguamento alle norme antisismiche e di risparmio energetico.
 - come l'adozione dell'atto comunale di accettazione integrale della prescrizione in parola potrebbe innescare un contenzioso con i proprietari degli immobili che vedrebbero sopraggiungere una limitazione alle potenzialità edificatorie degli immobili stessi;

VISTA la nota prot. *PG/2019/187761* del 27.06.2019, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 15650 in data 27.06.2019, con la quale la Regione Liguria - Dipartimento territorio - Vice direzione generale urbanistica e pianificazione territoriale - Settore urbanistica:

- ha comunicato che, con deliberazione della Giunta Regionale n. 480 del 14.6.2019, è stata riformulata la prescrizione apposta in sede di approvazione delle varianti al P.R.G. di cui alla deliberazione n. 203/2019;
- ha trasmesso copia della citata deliberazione n. 480/2019, precisando che l'efficacia delle varianti approvate con la sopra citata deliberazione della Giunta regionale n. 203/2019 è condizionata alla osservanza della suddetta prescrizione, come sopra modificata, a norma dell'art. 5 della L.R. 17.1.1980 n. 9 e s.m., con

conseguente necessita di accettazione integrale della prescrizione stessa, da effettuarsi con deliberazione del Consiglio Comunale, e del relativo adeguamento degli atti;

- nell'informare che della suddetta deliberazione n. 480/2019 è in corso la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione ed, in forma integrale, sul sito informatico regionale, ha fatto presente che il Comune dovrà espletare i successivi incombeni di pubblicità di sua competenza sia a norma dell'art. 10, comma 6, della L. 17.08.1942, n. 1150 e s.m. (mediante deposito degli atti della variante, ivi compresa la deliberazione di accettazione della prescrizione di cui sopra, nella Segreteria del Comune a libera visione del pubblico per tutto il periodo di validità del piano e divulgazione della notizia dell'avvenuto deposito nelle stesse forme di pubblicità seguite in fase di adozione) sia a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 (mediante pubblicazione degli atti nel sito informatico comunale);
- ha ricordato che l'elaborato "*Testo degli articoli 25/quarter e 26*" contenuti nella "Relazione illustrativa", approvato con la sopra richiamata D.G.R. n. 203/2019 e da integrarsi con la sopra citata prescrizione, non viene trasmesso in quanto lo stesso è già in possesso del Comune;
- per il necessario completamento della documentazione regionale, ha invitato l'Amministrazione comunale a trasmettere copia della suddetta deliberazione di accettazione delle prescrizioni con i relativi elaborati ed a comunicare alla Regione e, per conoscenza, alla Provincia l'avvenuto espletamento degli incombeni di cui sopra;

DATO ATTO che, con la suddetta D.G.R. n. 480/2019, è stata modificata la prescrizione apposta in sede di approvazione delle varianti al P.R.G. del Comune di Vado Ligure disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 14.3.2019 relativamente all'art. 25/quarter delle Norme Tecniche di Attuazione, nei seguenti termini: "*10. Sugli edifici esistenti nelle aree di danno che ricadono all'esterno del perimetro degli stabilimenti a RIR sono esclusivamente consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatta eccezione per gli edifici aventi destinazione d'uso produttiva ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c) della l.r. n. 16/2008 e s.m.*";

RITENUTO che la suddetta prescrizione sia meritevole di integrale accettazione e che si debba procedere al conseguente adeguamento ad esse dei relativi atti;

VISTI:

- la proposta di integrazione dell'elaborato "*Testo degli articoli 25/quarter e 26*", che si allega sub lettera A) al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, predisposta dai competenti uffici comunali ai fini dell'accettazione della prescrizione sopra indicata;
- l'elaborato "*Testo degli articoli 25/quarter e 26*" nella versione coordinata allegata sub lettera B) al presente provvedimento;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Urbanistica, arch. Alessandro Veronese;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2009 n. 267 dal Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

VISTA la legge urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e ss. mm. ed ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

VISTA la L.R. 17.01.1980 n. 9 e ss. mm. ed ii.;

VISTA la L.R. 04.09.1997, n. 36 e ss. mm. ed ii.;

VISTA la L.R. 06.06.2008, n. 16 e ss. mm. ed ii.;

VISTA la vigente normativa al riguardo;

RITENUTA l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

CON n. 10 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Guelfi F. – Murru A.), espressi in modo palese, da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1) di accettare integralmente la prescrizione indicata nella deliberazione della Giunta Regionale n. 480 del 14.6.2019 con la quale è stata modificata la prescrizione apposta in sede di approvazione, disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 14.3.2019, delle varianti parziali al P.R.G. vigente relative al controllo dell'urbanizzazione nelle aree in cui sono presenti stabilimenti a «rischio di incidenti rilevanti» (art. 22, comma 7, d.lgs. n. 105/2015) ed all'asservimento delle aree necessarie per l'edificazione nelle zone produttive e portuali;
- 2) di integrare, per i motivi in premessa indicati, l'elaborato “*Testo degli articoli 25/quarter e 26*”, già adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31.03.2017, così come specificato ed evidenziato nell'allegato sub lettera A) al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di allegare sub lettera B) al presente provvedimento, l'elaborato “*Testo degli articoli 25/quarter e 26*” nella versione coordinata;
- 4) di demandare al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio gli ulteriori adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. 10 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Guelfi F. – Murru A.), espressi in modo palese, da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.

***.

V

.***

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE
DELLACASA SABRINA ***

**IL SEGRETARIO GENERALE
ARALDO DR. PIERO ***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Inserimento a seguito prescrizione D.G.R. n. 480/2019: **grassetto** evidenziato in **giallo**

VARIANTI PARZIALI AL VIGENTE P.R.G. RELATIVE AL CONTROLLO DELL'URBANIZZAZIONE NELLE AREE IN CUI SONO PRESENTI STABILIMENTI A «RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI» (ART. 22, COMMA 7, D.LGS. N. 105/2015) ED ALL'ASSERVIMENTO DELLE AREE NECESSARIE PER L'EDIFICAZIONE NELLE ZONE PRODUTTIVE E PORTUALI – ACCETTAZIONE INTEGRALE DELLA PRESCRIZIONE INDICATA NELLA D.G.R. N. 480 DEL 14.06.2019

**TESTO DEGLI ARTICOLI 25/QUATER E 26
ADOTTATO CON D.C.C. N. 15 DEL 31/03/2017**

ART. 25/quater – DISCIPLINA PER STABILIMENTI A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE (EX D.LGS 105/2015)

1. La disciplina di cui al presente articolo fa riferimento al documento ERIR (predisposto ai sensi del DM 9 maggio 2001) che fa parte integrante del Piano Regolatore Generale (P.R.G.).

2. L'insediamento di nuovi stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) è ammesso esclusivamente nelle zone classificate come "produttive" di cui all'art. 14 delle presenti norme tecniche di attuazione del P.R.G..

3. Non è ammesso l'insediamento di nuovi stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante qualora l'ambito interessato confini con zone in cui siano presenti o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti elementi di vulnerabilità sensibili al danno sanitario ed ambientale così come identificati nel DLgs 105/2015 e nel DM 9/5/2001 (a solo titolo esemplificativo: edifici residenziali, scuole di ogni ordine e grado, edifici pubblici, ecc.).

4. Stanti le caratteristiche del territorio e la presenza di elementi di vulnerabilità territoriale ed ambientale, le aree di danno individuate ai sensi dell'Allegato al DM 9 maggio 2001 relative a nuovi stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (ex art. 3 D.Lgs 105/2015) (ric conducibili ai rischi letalità, lesioni irreversibili e lesioni reversibili, nonché i rischi relativi a possibili effetti domino), devono essere interamente contenute all'interno del perimetro dello stabilimento stesso.

Ciò vale anche per le eventuali modifiche e integrazioni agli stabilimenti esistenti che possano comportare un aggravio del rischio per il territorio.

5. Sono assimilati a nuovo insediamento:

- gli stabilimenti esistenti ed attualmente non classificati come stabilimenti a RIR che, pur mantenendo invariati i processi produttivi e le linee di prodotto, in ragione dell'aggiornamento*

delle conoscenze e delle normative, dovessero essere assoggettati agli obblighi prescritti per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

- gli stabilimenti esistenti ed attualmente non classificati come stabilimenti a RIR relativamente all'introduzione di nuovi processi produttivi o nuove linee di produzione ovvero di modifiche di processi produttivi o linee di prodotto, che comportino l'inserimento dello stabilimento nella classificazione RIR.

6. Tenendo conto delle possibilità di insediamento di cui sopra, gli stabilimenti a RIR saranno comunque subordinati alla più ampia garanzia di salvaguardia sanitaria ed ambientale del territorio circostante come previsto dal D.Lgs 105/2015.

7. Le spese tecniche e di istruttoria sostenute dal comune per le procedure relative alla revisione/aggiornamento dell'ERIR, per la partecipazione alle eventuali conferenze dei servizi e per il conseguente adeguamento del proprio strumento urbanistico in relazione ai casi previsti dalla normativa vigente, sono preventivamente valutate e restano a carico dei gestori degli stabilimenti a RIR che ne hanno attivato l'iter.

8. In riferimento all'Elaborato di rischio di incidenti rilevanti per gli stabilimenti esistenti le aree di danno così come definite dal D.Lgs 105/2015 e dal DM 9/05/2001 esterne al perimetro dello stabilimento non possono essere ulteriormente estese.

I gestori degli stabilimenti attiveranno un confronto con le autorità competenti per garantire massima collaborazione:

- nella ricerca delle migliori tecniche disponibili al fine di ridurre la probabilità di accadimento degli eventi incidentali e contenere il rischio sanitario ed ambientale per il territorio circostante;
- nella trasmissione delle informazioni nell'ambito delle procedure urbanistico/ambientali che interessano il territorio comunale (art.22 D.Lgs 105/2015);
- nella trasmissione delle informazioni nell'ambito delle attività di informazione e consultazione alla/della popolazione (art. 23, 24 D.Lgs 105/2015).

9. In riferimento all'Elaborato rischio di incidenti rilevanti per gli stabilimenti esistenti:

- a scopo cautelativo al fine di garantire la più ampia garanzia di salvaguardia sanitaria ed ambientale del territorio, nelle aree di danno che ricadono all'esterno del perimetro degli stabilimenti a RIR restano escluse le possibilità di edificazione che possano determinare un aggravio del rischio (es. strutture ricettive o di intrattenimento, attività commerciali di vendita al dettaglio o di ristorazione, edifici pubblici, residenze, ecc.). Tali aree mantengono tuttavia la classificazione urbanistica prevista dal P.R.G. e la relativa possibilità edificatoria è pertanto computabile agli effetti della determinazione del potenziale edificabile eventualmente previsto per la zona urbanistica.

ART. 26 - ASSERVIMENTO DELLE AREE NECESSARIE PER LA EDIFICAZIONE.

26.1. La concessione di edificare comporta di per sé l'asservimento delle aree necessarie per l'edificazione con atto pubblico, da trascriversi e notificarsi al Comune, di altrettanta superficie quanta occorre per soddisfare la cubatura o la superficie coperta dei fabbricati previsti secondo

l'indice di zona, fatti salvi i casi di ampliamento una tantum che prescindono dal rispetto dell'indice. L'atto pubblico può essere omesso nel caso di interventi aventi ad oggetto attività produttive da realizzare nelle zone produttive e portuali, ma tali asservimenti devono essere comunque riportati in apposito repertorio, composto di planimetria e registro, tenuto dal Comune. Nel caso di interventi da realizzare in attuazione di Strumenti Urbanistici Attuativi, l'asservimento dovrà prestare ossequio alle previsioni dello S.U.A. medesimo, con riferimento a quanto stabilito circa i lotti minimi d'intervento, sempre nel rispetto dell'indice fondiario massimo.

26.2. Ai fini dell'asservimento di aree per nuove costruzioni non può essere considerata la superficie già asservita alle costruzioni esistenti secondo la normativa vigente al momento in cui esse furono autorizzate; laddove non esista agli atti un regolare asservimento dovrà considerarsi asservita una fascia di mt. 5 intorno all'edificio.

26.3. L'area asservita deve essere attigua a quella su cui insiste il fabbricato o il complesso dei fabbricati autorizzati. Nelle zone Ag è consentito asservire aree anche non contigue, purché comprese entro un cerchio di raggio non superiore a m. 500, con centro nel fabbricato assentito.

26.4. In tutti i casi in cui, nelle presenti Norme, si faccia riferimento al concetto di "lotto", esso deve considerarsi tale anche se risultante dalla somma di particelle catastali separate da infrastrutture viarie come: strade vicinali private o gravate da servitù di pubblico passo, strade comunali; oppure da corsi d'acqua non iscritti negli elenchi ex lege delle acque pubbliche.

**TESTO DEGLI ARTICOLI 25/QUATER E 26
INTEGRATO COME DA PRESCRIZIONE D.G.R. N. 480 DEL 14.06.2019**

ART. 25/quater – DISCIPLINA PER STABILIMENTI A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE (EX D.LGS 105/2015)

1. La disciplina di cui al presente articolo fa riferimento al documento ERIR (predisposto ai sensi del DM 9 maggio 2001) che fa parte integrante del Piano Regolatore Generale (P.R.G.).

2. L'insediamento di nuovi stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) è ammesso esclusivamente nelle zone classificate come "produttive" di cui all'art. 14 delle presenti norme tecniche di attuazione del P.R.G..

3. Non è ammesso l'insediamento di nuovi stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante qualora l'ambito interessato confini con zone in cui siano presenti o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti elementi di vulnerabilità sensibili al danno sanitario ed ambientale così come identificati

nel DLgs 105/2015 e nel DM 9/5/2001 (a solo titolo esemplificativo: edifici residenziali, scuole di ogni ordine e grado, edifici pubblici, ecc.).

4. Stanti le caratteristiche del territorio e la presenza di elementi di vulnerabilità territoriale ed ambientale, le aree di danno individuate ai sensi dell'Allegato al DM 9 maggio 2001 relative a nuovi stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (ex art. 3 D.Lgs 105/2015) (riconducibili ai rischi letalità, lesioni irreversibili e lesioni reversibili, nonché i rischi relativi a possibili effetti domino), devono essere interamente contenute all'interno del perimetro dello stabilimento stesso.

Ciò vale anche per le eventuali modifiche e integrazioni agli stabilimenti esistenti che possano comportare un aggravio del rischio per il territorio.

5. Sono assimilati a nuovo insediamento:

- gli stabilimenti esistenti ed attualmente non classificati come stabilimenti a RIR che, pur mantenendo invariati i processi produttivi e le linee di prodotto, in ragione dell'aggiornamento delle conoscenze e delle normative, dovessero essere assoggettati agli obblighi prescritti per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;*
- gli stabilimenti esistenti ed attualmente non classificati come stabilimenti a RIR relativamente all'introduzione di nuovi processi produttivi o nuove linee di produzione ovvero di modifiche di processi produttivi o linee di prodotto, che comportino l'inserimento dello stabilimento nella classificazione RIR.*

6. Tenendo conto delle possibilità di insediamento di cui sopra, gli stabilimenti a RIR saranno comunque subordinati alla più ampia garanzia di salvaguardia sanitaria ed ambientale del territorio circostante come previsto dal D.Lgs 105/2015.

7. Le spese tecniche e di istruttoria sostenute dal comune per le procedure relative alla revisione/aggiornamento dell'ERIR, per la partecipazione alle eventuali conferenze dei servizi e per il conseguente adeguamento del proprio strumento urbanistico in relazione ai casi previsti dalla normativa vigente, sono preventivamente valutate e restano a carico dei gestori degli stabilimenti a RIR che ne hanno attivato l'iter.

8. In riferimento all'Elaborato di rischio di incidenti rilevanti per gli stabilimenti esistenti le aree di danno così come definite dal D.Lgs 105/2015 e dal DM 9/05/2001 esterne al perimetro dello stabilimento non possono essere ulteriormente estese.

I gestori degli stabilimenti attiveranno un confronto con le autorità competenti per garantire massima collaborazione:

- nella ricerca delle migliori tecniche disponibili al fine di ridurre la probabilità di accadimento degli eventi incidentali e contenere il rischio sanitario ed ambientale per il territorio circostante;*
- nella trasmissione delle informazioni nell'ambito delle procedure urbanistico/ambientali che interessano il territorio comunale (art.22 D.Lgs 105/2015);*
- nella trasmissione delle informazioni nell'ambito delle attività di informazione e consultazione alla/della popolazione (art. 23, 24 D.Lgs 105/2015).*

9. In riferimento all'Elaborato rischio di incidenti rilevanti per gli stabilimenti esistenti:

- a scopo cautelativo al fine di garantire la più ampia garanzia di salvaguardia sanitaria ed ambientale del territorio, nelle aree di danno che ricadono all'esterno del perimetro degli stabilimenti a RIR restano escluse le possibilità di edificazione che possano determinare un aggravio del rischio (es. strutture ricettive o di intrattenimento, attività commerciali di vendita al dettaglio o di ristorazione, edifici pubblici, residenze, ecc.). Tali aree mantengono tuttavia la classificazione urbanistica prevista dal P.R.G. e la relativa possibilità edificatoria è pertanto computabile agli effetti della determinazione del potenziale edificabile eventualmente previsto per la zona urbanistica.

10. Sugli edifici esistenti nelle aree di danno che ricadono all'esterno del perimetro degli stabilimenti a RIR sono esclusivamente consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatta eccezione per gli edifici aventi destinazione d'uso produttiva ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c) della l.r. n. 16/2008 e s.m..

ART. 26 - ASSERVIMENTO DELLE AREE NECESSARIE PER LA EDIFICAZIONE.

26.1. La concessione di edificare comporta di per sé l'asservimento delle aree necessarie per l'edificazione con atto pubblico, da trascriversi e notificarsi al Comune, di altrettanta superficie quanta occorre per soddisfare la cubatura o la superficie coperta dei fabbricati previsti secondo l'indice di zona, fatti salvi i casi di ampliamento *à tantum* che prescindono dal rispetto dell'indice. L'atto pubblico può essere omesso nel caso di interventi aventi ad oggetto attività produttive da realizzare nelle zone produttive e portuali, ma tali asservimenti devono essere comunque riportati in apposito repertorio, composto di planimetria e registro, tenuto dal Comune. Nel caso di interventi da realizzare in attuazione di Strumenti Urbanistici Attuativi, l'asservimento dovrà prestare ossequio alle previsioni dello S.U.A. medesimo, con riferimento a quanto stabilito circa i lotti minimi d'intervento, sempre nel rispetto dell'indice fondiario massimo.

26.2. Ai fini dell'asservimento di aree per nuove costruzioni non può essere considerata la superficie già asservita alle costruzioni esistenti secondo la normativa vigente al momento in cui esse furono autorizzate; laddove non esista agli atti un regolare asservimento dovrà considerarsi asservita una fascia di mt. 5 intorno all'edificio.

26.3. L'area asservita deve essere attigua a quella su cui insiste il fabbricato o il complesso dei fabbricati autorizzati. Nelle zone Ag è consentito asservire aree anche non contigue, purché comprese entro un cerchio di raggio non superiore a m. 500, con centro nel fabbricato asservito.

26.4. In tutti i casi in cui, nelle presenti Norme, si faccia riferimento al concetto di "lotto", esso deve considerarsi tale anche se risultante dalla somma di particelle catastali separate da infrastrutture viarie come: strade vicinali private o gravate da servitù di pubblico passo, strade comunali; oppure da corsi d'acqua non iscritti negli elenchi *ex lege* delle acque pubbliche.

VARIANTI PARZIALI AL VIGENTE P.R.G. RELATIVE AL CONTROLLO DELL'URBANIZZAZIONE NELLE AREE IN CUI SONO PRESENTI STABILIMENTI A «RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI» (ART. 22, COMMA 7, D.LGS. N. 105/2015) ED ALL'ASSERVIMENTO DELLE AREE NECESSARIE PER L'EDIFICAZIONE NELLE ZONE PRODUTTIVE E PORTUALI – ACCETTAZIONE INTEGRALE DELLA PRESCRIZIONE INDICATA NELLA D.G.R. N. 480 DEL 14.06.2019

**TESTO DEGLI ARTICOLI 25/QUATER E 26
VERSIONE COORDINATA**

ART. 25/quater – DISCIPLINA PER STABILIMENTI A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE (EX D.LGS 105/2015)

1. La disciplina di cui al presente articolo fa riferimento al documento ERIR (predisposto ai sensi del DM 9 maggio 2001) che fa parte integrante del Piano Regolatore Generale (P.R.G.).

2. L'insediamento di nuovi stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) è ammesso esclusivamente nelle zone classificate come "produttive" di cui all'art. 14 delle presenti norme tecniche di attuazione del P.R.G..

3. Non è ammesso l'insediamento di nuovi stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante qualora l'ambito interessato confini con zone in cui siano presenti o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti elementi di vulnerabilità sensibili al danno sanitario ed ambientale così come identificati nel DLgs 105/2015 e nel DM 9/5/2001 (a solo titolo esemplificativo: edifici residenziali, scuole di ogni ordine e grado, edifici pubblici, ecc.).

4. Stanti le caratteristiche del territorio e la presenza di elementi di vulnerabilità territoriale ed ambientale, le aree di danno individuate ai sensi dell'Allegato al DM 9 maggio 2001 relative a nuovi stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (ex art. 3 D.Lgs 105/2015) (riconguibili ai rischi letalità, lesioni irreversibili e lesioni reversibili, nonché i rischi relativi a possibili effetti domino), devono essere interamente contenute all'interno del perimetro dello stabilimento stesso.

Ciò vale anche per le eventuali modifiche e integrazioni agli stabilimenti esistenti che possano comportare un aggravio del rischio per il territorio.

5. Sono assimilati a nuovo insediamento:

- gli stabilimenti esistenti ed attualmente non classificati come stabilimenti a RIR che, pur mantenendo invariati i processi produttivi e le linee di prodotto, in ragione dell'aggiornamento delle conoscenze e delle normative, dovessero essere assoggettati agli obblighi prescritti per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;*

- *gli stabilimenti esistenti ed attualmente non classificati come stabilimenti a RIR relativamente all'introduzione di nuovi processi produttivi o nuove linee di produzione ovvero di modifiche di processi produttivi o linee di prodotto, che comportino l'inserimento dello stabilimento nella classificazione RIR.*

6. Tenendo conto delle possibilità di insediamento di cui sopra, gli stabilimenti a RIR saranno comunque subordinati alla più ampia garanzia di salvaguardia sanitaria ed ambientale del territorio circostante come previsto dal D.Lgs 105/2015.

7. Le spese tecniche e di istruttoria sostenute dal comune per le procedure relative alla revisione/aggiornamento dell'ERIR, per la partecipazione alle eventuali conferenze dei servizi e per il conseguente adeguamento del proprio strumento urbanistico in relazione ai casi previsti dalla normativa vigente, sono preventivamente valutate e restano a carico dei gestori degli stabilimenti a RIR che ne hanno attivato l'iter.

8. In riferimento all'Elaborato di rischio di incidenti rilevanti per gli stabilimenti esistenti le aree di danno così come definite dal D.Lgs 105/2015 e dal DM 9/05/2001 esterne al perimetro dello stabilimento non possono essere ulteriormente estese.

I gestori degli stabilimenti attiveranno un confronto con le autorità competenti per garantire massima collaborazione:

- *nella ricerca delle migliori tecniche disponibili al fine di ridurre la probabilità di accadimento degli eventi incidentali e contenere il rischio sanitario ed ambientale per il territorio circostante;*
- *nella trasmissione delle informazioni nell'ambito delle procedure urbanistico/ambientali che interessano il territorio comunale (art.22 D.Lgs 105/2015);*
- *nella trasmissione delle informazioni nell'ambito delle attività di informazione e consultazione alla/della popolazione (art. 23, 24 D.Lgs 105/2015).*

9. In riferimento all'Elaborato rischio di incidenti rilevanti per gli stabilimenti esistenti:

- *a scopo cautelativo al fine di garantire la più ampia garanzia di salvaguardia sanitaria ed ambientale del territorio, nelle aree di danno che ricadono all'esterno del perimetro degli stabilimenti a RIR restano escluse le possibilità di edificazione che possano determinare un aggravio del rischio (es. strutture ricettive o di intrattenimento, attività commerciali di vendita al dettaglio o di ristorazione, edifici pubblici, residenze, ecc.). Tali aree mantengono tuttavia la classificazione urbanistica prevista dal P.R.G. e la relativa possibilità edificatoria è pertanto computabile agli effetti della determinazione del potenziale edificabile eventualmente previsto per la zona urbanistica.*

10. Sugli edifici esistenti nelle aree di danno che ricadono all'esterno del perimetro degli stabilimenti a RIR sono esclusivamente consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatta eccezione per gli edifici aventi destinazione d'uso produttiva ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c) della l.r. n. 16/2008 e s.m..

ART. 26 - ASSERVIMENTO DELLE AREE NECESSARIE PER LA EDIFICAZIONE.

26.1. La concessione di edificare comporta di per sè l'asservimento delle aree necessarie per l'edificazione con atto pubblico, da trasciversi e notificarsi al Comune, di altrettanta superficie quanta occorre per soddisfare la cubatura o la superficie coperta dei fabbricati previsti secondo l'indice di zona, fatti salvi i casi di ampliamento una tantum che prescindono dal rispetto dell'indice. L'atto pubblico può essere omesso nel caso di interventi aventi ad oggetto attività produttive da realizzare nelle zone produttive e portuali, ma tali asservimenti devono essere comunque riportati in apposito repertorio, composto di planimetria e registro, tenuto dal Comune. Nel caso di interventi da realizzare in attuazione di Strumenti Urbanistici Attuativi, l'asservimento dovrà prestare ossequio alle previsioni dello S.U.A. medesimo, con riferimento a quanto stabilito circa i lotti minimi d'intervento, sempre nel rispetto dell'indice fondiario massimo.

26.2. Ai fini dell'asservimento di aree per nuove costruzioni non può essere considerata la superficie già asservita alle costruzioni esistenti secondo la normativa vigente al momento in cui esse furono autorizzate; laddove non esista agli atti un regolare asservimento dovrà considerarsi asservita una fascia di mt. 5 intorno all'edificio.

26.3. L'area asservita deve essere attigua a quella su cui insiste il fabbricato o il complesso dei fabbricati autorizzati. Nelle zone Ag è consentito asservire aree anche non contigue, purchè comprese entro un cerchio di raggio non superiore a m. 500, con centro nel fabbricato assentito.

26.4. In tutti i casi in cui, nelle presenti Norme, si faccia riferimento al concetto di "lotto", esso deve considerarsi tale anche se risultante dalla somma di particelle catastali separate da infrastrutture viarie come: strade vicinali private o gravate da servitù di pubblico passo, strade comunali; oppure da corsi d'acqua non iscritti negli elenchi ex lege delle acque pubbliche.



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale

Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

Urbanistica: PROPOSTA N. 158

Data 23/08/2019

OGGETTO :

VARIANTI PARZIALI AL VIGENTE P.R.G. RELATIVE AL CONTROLLO DELL'URBANIZZAZIONE NELLE AREE IN CUI SONO PRESENTI STABILIMENTI A «RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI» (ART. 22, COMMA 7, D.LGS. N. 105/2015) ED ALL'ASSERVIMENTO DELLE AREE NECESSARIE PER L'EDIFICAZIONE NELLE ZONE PRODUTTIVE E PORTUALI - ACCETTAZIONE INTEGRALE DELLA PRESCRIZIONE INDICATA NELLA D.G.R. N. 480 DEL 14.06.2019

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SETTORE

Data 23/08/2019

(VERONESE ARCH. ALESSANDRO) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale

Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

Urbanistica: PROPOSTA N. 158

Data 23/08/2019

OGGETTO :

VARIANTI PARZIALI AL VIGENTE P.R.G. RELATIVE AL CONTROLLO DELL'URBANIZZAZIONE NELLE AREE IN CUI SONO PRESENTI STABILIMENTI A «RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI» (ART. 22, COMMA 7, D.LGS. N. 105/2015) ED ALL'ASSERVIMENTO DELLE AREE NECESSARIE PER L'EDIFICAZIONE NELLE ZONE PRODUTTIVE E PORTUALI – ACCETTAZIONE INTEGRALE DELLA PRESCRIZIONE INDICATA NELLA D.G.R. N. 480 DEL 14.06.2019

PARERE CONTABILE: **NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI**

IL RESPONSABILE SETTORE II – ECONOMICO-FINANZIARIO

Data 23/08/2019

(PANTANO SONIA) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa